



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31989** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto nei confronti di:

Gian Luigi PENZO (c.f.: PNZ GLG 51D13 L736A), nato a Venezia il
13/04/1951 e ivi residente, in Santa Croce, n. 143, p. 3, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini (c.f.: PVN NDR 52R20 L736X; pec:
andrea.pavanini@venezia.pecavvocati.it) e Valeria Zambardi (c.f.: ZMB
VLR 68A62 H501C; pec: valeria.zambardi@venezia.pecavvocati.it) del foro
di Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, Santa Croce
n. 365/B;

VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l'atto di citazione e la comparsa
di costituzione depositata dal convenuto, contenente l'istanza di ammissione

	al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.;	
	VISTO il decreto presidenziale n. 20/2024 con il quale il sig. Gian Luigi Penzo è stato ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato;	
	UDITI , nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024, con l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, l’avv. Valeria Zambardi per il convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Regionale Francesca Dimita, i quali hanno concluso come da verbale;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i sigg. BERGAMO Chiara, OSETTA Fabio, NARDIN Nicola, CARLIN Maurizio, PENZO Gian Luigi, RIZZATO Antonio, FAVARETTO Marino e MASTROIANNI Marco per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 81.599,94 in favore del Comune di Venezia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.	
	Il requirente rappresentava che erano pervenute alcune segnalazioni (del 12, 30 ottobre e 15 novembre 2021) circa lo svolgimento- da parte dei sigg. Chiara Bergamo e Fabio Osetta, dipendenti in servizio presso il Comune di Venezia e titolari di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, - di incarichi presso l’IPAB, reiterati negli anni e in assenza dei presupposti di occasionalità e saltuarietà richiesti dalla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, autorizzati dal Comune di Venezia,	
	2	

	con provvedimento espresso o in forza dell'operatività dell'istituto del	
	silenzio-accoglimento di cui all'art 53, comma 10, d.lgs. n. 165/2001.	
	La Procura contestava, quindi:	
	- ai dipendenti comunali percettori dei compensi (dott.ssa Bergamo e del sig.	
	Osetta), la violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi previsto	
	dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l'ordinarietà e la	
	professionalità delle attività svolte che non ne consentivano la collocazione	
	né tra quelle autorizzabili né tra quelle consentite ex art. 53, comma 6, d.lgs.	
	165/2001. In particolare, con riferimento alle prestazioni rese dalla dott.ssa	
	Bergamo, la Procura individuava un ulteriore profilo di illegittimità,	
	consistente nel superamento, per gli anni 2018, 2020 e 2021, del valore	
	massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 4, del regolamento	
	comunale nel 40% del trattamento economico annuo al lordo degli oneri	
	previdenziali e fiscali;	
	- ai Direttori degli Uffici del Comune di Venezia, dott. Nicola Nardin (per	
	gli incarichi alla dott.ssa Bergamo) e dott.ri Maurizio Carlin e Marco	
	Mastroianni (per gli incarichi al sig. Osetta), l'aver rilasciato autorizzazioni	
	e/o l'aver omesso di assumere provvedimenti espressi, con formazione del	
	silenzio-accoglimento, in ordine all'espletamento illegittimo degli incarichi	
	dei dipendenti Bergamo e Osetta, nonostante i pareri negativi del dirigente	
	del settore risorse umane del Comune. Ai suddetti convenuti veniva imputata	
	una condotta a titolo di dolo eventuale, in quanto avrebbero agito nella	
	consapevolezza e nella volontà dell'azione/omissione contra legem,	
	accettando il rischio di verifica dell'evento dannoso per	
	l'amministrazione comunale;	
	3	

	- ai Segretari-Direttori dell'IPAB, dott.ri Gian Luigi Penzo (per gli anni	
	2018-2019), dott. Antonio Rizzato (per il 2020) e dott. Marino Favaretto (per	
	il 2021), di aver, in concorso doloso con gli altri convenuti, nella forma del	
	dolo eventuale, chiesto l'autorizzazione agli incarichi per i sigg. Bergamo e	
	Osetta, firmato i contratti e sottoscritto i mandati di pagamento in palese	
	violazione degli artt. 7, commi 5-bis e 6, e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,	
	nonché delle disposizioni del regolamento dell'IPAB sul conferimento di	
	incarichi a professionisti esterni (artt. 1, 5 e 6).	
	La Procura riteneva che la responsabilità dovesse essere ascritta ai convenuti	
	per il danno da mancata entrata al Comune di Venezia, corrispondente ai	
	compensi percepiti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali in relazione	
	agli incarichi svolti presso l'IPAB negli anni dal 2018 a 2021, quanto alla	
	sig.ra Bergamo, e negli anni dal 2018 al 2019, quanto al sig. Osetta.	
	L'inquirente determinava il pregiudizio causato all'erario in:	
	1) € 62.049,96 per gli incarichi affidati alla sig.ra Bergamo dal 2018 al 2021	
	(€ 13.050,00 + € 12.999,96 + € 18.000,00 + € 18.000,00);	
	2) € 19.549,98 per gli incarichi affidati al sig. Osetta nel 2018 e nel 2019 (€	
	13.050,00 + € 6.499,98).	
	Per la prima posta di danno (punto 1 - incarichi Bergamo) contestava:	
	- in via principale, la sussistenza di una responsabilità solidale, a titolo di	
	dolo, a Chiara Bergamo e a Nicola Nardin per l'intero; a Gian Luigi Penzo	
	limitatamente alle annualità 2018 per € 13.050,00 e 2019 per € 12.999,96; ad	
	Antonio Rizzato limitatamente alle annualità 2020 per € 18.000,00 e 2021	
	per € 18.000,00; a Marino Favaretto limitatamente all'annualità 2021 per €	
	18.000,00;	
	4	

	- in via subordinata, a titolo di colpa grave, vertendosi in ipotesi di illecito	
	arricchimento della dipendente comunale, la responsabilità principale di	
	Chiara Bergamo per l'intero e la responsabilità sussidiaria di Nicola Nardin	
	e Gian Luigi Penzo per le annualità 2018 (€ 13.050,00) e 2019 (€ 12.999,96)	
	limitatamente alla quota del 20% ciascuno; di Nicola Nardin e Antonio	
	Rizzato per l'annualità 2020 (€ 18.000,00) limitatamente alla quota del 20%	
	ciascuno, e di Nicola Nardin e Marino Favaretto per l'annualità 2021 (€	
	18.000,00) limitatamente alla quota del 20% ciascuno.	
	Per la seconda posta di danno di interesse (punto 2 – incarichi Osetta),	
	contestava:	
	- in via principale, la responsabilità solidale, a titolo di dolo, a Fabio Osetta e	
	Gian Luigi Penzo per l'intero, a Maurizio Carlin limitatamente all'annualità	
	2018 per € 13.050,00 e a Marco Mastroianni limitatamente all'annualità	
	2019 per € 6.499,98;	
	- in via subordinata, a titolo di colpa grave, vertendosi in ipotesi di illecito	
	arricchimento del dipendente comunale, la responsabilità principale di Fabio	
	Osetta per l'intero e la responsabilità sussidiaria di Maurizio Carlin e di Gian	
	Luigi Penzo per l'annualità 2018 (€ 13.050,00) limitatamente alla quota del	
	20% ciascuno, nonché di Marco Mastroianni e di Gian Luigi Penzo per il	
	primo semestre 2019 (€ 6.499,98) limitatamente alla quota del 20%	
	ciascuno.	
	2. In data 24 maggio 2024, si costituiva in giudizio il sig. Gian Luigi Penzo,	
	il quale chiedeva, <i>in primis</i> , previa acquisizione del parere favorevole della	
	Procura attrice, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi	
	dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 4.560,00, pari al	
	5	

	50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti (€ 9.120,00=€	
	5.210+€ 3.910), secondo la ripartizione effettuata dalla stessa Procura in	
	relazione all’ipotesi, avanzata, in via subordinata, di responsabilità per colpa	
	grave, che poneva:	
	- per gli incarichi affidati alla dott.ssa Bergamo, una quota di danno del 60%	
	dei compensi percepiti per ciascuno degli anni 2018 (€ 13.050,00), 2019 (€	
	12.999,96), 2020 (€ 18.000,00) e 2021 (€ 18.000,00) a carico della dott.ssa	
	Bergamo e una restante quota del 40% a carico, per il 20% ciascuno, del	
	dott. Nardin e del dott. Penzo per il 2018 e il 2019, del dott. Nardin e del	
	dott. Rizzato per il 2020 e del dott. Nardin e del dott. Favaretto per il 2021;	
	- per gli incarichi affidati al sig. Osetta, una quota di danno del 60% dei	
	compensi percepiti per ciascuno degli anni 2018 (€ 13.050) e 2019 (€	
	6.499,98) a carico del sig. Osetta e una restante quota del 40% a carico, per il	
	20% ciascuno, del dott. Carlin e del dott. Penzo per il 2018, del dott.	
	Mastroianni e del dott. Penzo per il 2019.	
	In ogni caso, negava una sua responsabilità, a titolo di dolo o colpa grave,	
	sostenendo che la richiesta di autorizzazione, per quanto precedente, per	
	motivi organizzativi, alle delibere del C.d.A. di affidamento degli incarichi,	
	era stata decisa dal medesimo Organo consiliare.	
	Al riguardo, osservava, altresì, che la nota, richiamata dalla Procura per	
	sostenere la sua responsabilità, si riferiva ad un’annualità (2017) non	
	contestata nell’atto di citazione e che le note del Settore Risorse Umane, con	
	le quali si faceva cenno all’autorizzabilità degli incarichi, in via eccezionale	
	e fino al 31.12.2017, su cui pure aveva insistito la Procura nell’atto	
	introduttivo del giudizio, non erano state comunicate né a lui né all’IPAB.	
	6	

	Chiedeva, infine, una riduzione dell’addebito, in applicazione del principio	
	della <i>compensatio lucri cum damno</i> , in ragione del fatto che le prestazioni	
	lavorative erano state comunque prestate dai dipendenti comunali in favore	
	dell’IPAB, nonché di tenere conto, ai sensi dell’art. 83 c.g.c., della	
	compartecipazione degli amministratori dell’IPAB al prodursi dell’evento	
	dannoso, spettando agli stessi, esclusi dal giudizio, la scelta circa	
	l’attribuzione degli incarichi e la relativa responsabilità.	
	3. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenutasi all’esito della camera	
	di consiglio sull’istanza di applicazione del rito abbreviato in cui le parti	
	hanno confermato rispettivamente l’istanza e il parere favorevole, il	
	Procuratore, su richiesta del Presidente, precisava, in contraddittorio tra tutte	
	le parti, la propria domanda per consentire – impregiudicata la definizione	
	dell’istanza di rito abbreviato - una ragionata valutazione circa la “ <i>congruità</i>	
	<i>della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal</i>	
	<i>convenuto e dell’entità del danno</i> ” (art. 130, co. 6, c.g.c.). Il requirente	
	specificava che non era ravvisabile un doloso arricchimento né per coloro	
	che avevano autorizzato gli incarichi o non avevano riversato i compensi	
	erogati, né per i percettori degli stessi, in quanto, nei loro confronti, non era	
	stata raggiunta la prova certa della volontà di un indebito arricchimento; le	
	parti convenute insistevano nelle conclusioni contenute nelle proprie	
	memorie difensive.	
	4. Con decreto presidenziale n. 20/2024, la Sezione, ritenuta ammissibile e	
	accolta la richiesta di rito abbreviato formulata dal sig. Penzo, rideterminava	
	la somma complessivamente dovuta dallo stesso in € 7.586,23 (€ 4.653,74 –	
	incarichi Bergamo + € 2.932,49 – incarichi Osetta), in ragione dello	
	7	

	specifico apporto del richiedente alla produzione del danno e tenuto conto	
	del concorso causale di altri soggetti. Stabiliva al 13 settembre 2024 il	
	termine per il versamento della somma in favore del Comune di Venezia,	
	con onere di tempestivo deposito della documentazione in originale o in	
	copia conforme all'originale, attestante l'avvenuto pagamento e l'avvenuta	
	riscossione da parte dell'Amministrazione danneggiata, presso la Segreteria	
	di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione, con	
	rito abbreviato, del presente giudizio fissata per il giorno 16 ottobre 2024.	
	5. All'odierna udienza camerale, la difesa del convenuto ha fatto presente	
	che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, il	
	proprio assistito ha provveduto al pagamento della somma nella misura e	
	secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 20/2024. Ha concluso,	
	pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto.	
	Il rappresentante della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la	
	definizione della causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., non opponendosi alla	
	compensazione delle spese.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	6. Il giudizio di responsabilità n. 31989 – da definirsi con rito abbreviato	
	secondo la richiesta formulata dal sig. Gian Luigi PENZO – dev'essere	
	dichiarato estinto.	
	Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 20/2024,	
	aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal	
	convenuto, ritenendo non sufficientemente provato, in capo allo stesso, un	
	doloso arricchimento e rideterminando la somma dovuta dall'istante - ai fini	
	8	

	della definizione del giudizio - in ragione del suo apporto causale. Venivano	
	valutati, infatti, il ruolo e il concorso temporalmente limitato del richiedente	
	alla produzione del danno, contestato in solido con altri soggetti, secondo	
	una ripartizione, tra tutti i convenuti (anch'essi istanti il rito abbreviato), in	
	ragione delle diverse posizioni assunte nella vicenda, della somma massima	
	prevista dall'art. 130, comma 1, c.g.c. (50% della pretesa risarcitoria	
	azionata in giudizio).	
	Ebbene, la difesa del convenuto ha depositato prova documentale del	
	pagamento effettuato dal suo assistito a favore del Comune di Venezia, in	
	conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 20 di questa	
	Sezione.	
	Più in dettaglio, in data 5 settembre 2024, sono state trasmesse alla Sezione	
	copia della reverse di incasso n. 49701 del 29 luglio 2024 e attestazione	
	dell'incasso in tesoreria, rilasciata dalla Area Economia e Finanza, Settore	
	Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti della Città	
	di Venezia, del 2 settembre 2024 da cui risulta che il sig. Gian Luigi Penzo	
	ha versato la somma di € 7.586,23 a favore dell'Amministrazione, quale	
	<i>“esecuzione decreto n. 20/2024, accertamento n. 4530/2024”</i> .	
	A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo	
	pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con	
	l'orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della	
	somma determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).	
	Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle	
	Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del	
	9	

	giudizio previste dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre	
	2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la	
	preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non	
	impugnabilità della sentenza stessa (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. I app., sentt. n.	
	175/2017 e n. 120/2012).	
	7. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al	
	Giudicante di provvedere sulle spese (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo	
	consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111,	
	c.g.c., che <i>“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo</i>	
	<i>hanno sostenuto”</i> ovvero che <i>“la declaratoria di estinzione del processo non</i>	
	<i>d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”</i> come previsto nel caso di rinuncia agli	
	atti del processo (art. 110, c.g.c.).	
	Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della	
	materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio	
	mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfattiva delle iniziali	
	pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del	
	regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e	
	le modalità con cui è stata proposta l'istanza di rito abbreviato, i fatti e le	
	motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la	
	congruità della somma offerta, la gravità della condotta del convenuto e	
	l'entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dal	
	convenuto in seguito alla determinazione della somma da versare.	
	La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre – come	
	tra l'altro richiesto dalle parti - la compensazione integrale delle spese di	
	giudizio, posto che la condotta del sig. Penzo ha consentito di pervenire,	
	10	

[illegible]

